



## CITTÀ DI TREVISO

via Municipio, 16 – 31100 TREVISO  
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201

e-mail: [postacertificata@cert.comune.treviso.it](mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it)

---

Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture– Servizio Gestione e Controllo Acque

### LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SFALCIO ERBE ACQUATICHE SU CANALI E FOSSATI

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE*

(A MISURA)

*(articolo 43, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

<b>LAVORI</b>	
Lavori	76.787,05
Oneri per la sicurezza	1.057,20
<b>Sommano per lavori</b>	<b>77.844,25</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
per IVA 22%	17.125,74
contributo ANAC	30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>17.155,74</b>
<b>TOTALE</b>	<b>95.000,00</b>

## **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2. DURATA DEI LAVORI.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3. ONERI E OOBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4. CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI TREVISO .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5. INTERVENTI OGGETTO DEI LAVORI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 7. POLIZZE A GARANZIA DELL'OFFERTA E DELL'ADEMPIMENTO CONTRATTUALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 8. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA-ULTERIORI GARANZIE .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 9. RIDUZIONE DELLE GARANZIE. ....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 10. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 11. SUBAPPALTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 12. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 13. PENALI .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 15. FORZA MAGGIORE .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 16. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I LAVORI .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 17. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>10</b>

<b>ARTICOLO 18. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 20. CONTROVERSIE – FORO COMPETENZE.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 21. SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>11</b>

-Allegato A: elenco interventi da realizzare (art. 5)

### **Articolo 1. Oggetto e finalità dell'appalto**

I lavori riguardano lo sfalcio delle erbe acquatiche e ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti si intendono appartenenti alla categoria **OG8** “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.

### **Articolo 2. Durata dei lavori**

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio dalla data di stipula del contratto e si concluderà dopo 60 gg naturali e consecutivi. L'Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

### **Articolo 3. Oneri e obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore sarà tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 e a fornirla al Comune di Treviso in qualsiasi momento.

L'appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune di Treviso possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi e di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso l'appaltatore si impegna a designare a suo totale carico ed onere una persona responsabile della esecuzione del contratto, il cui nominativo sarà indicato nel contratto che verrà sottoscritto con il Comune di Treviso.

Il Responsabile dell'intervento designato dall'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il referente del direttore lavori e Rup del Comune di Treviso di cui al successivo art. 5.

Per lo svolgimento dell'intervento, l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), assunto con rapporto di lavoro subordinato, prevalentemente a tempo indeterminato, evitando forme di lavoro in affitto, prestito di manodopera, rapporti di collaborazione, a progetto, o comunque determinati.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la società si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

Fatto salvo quanto già previsto nel presente capitolato, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e spese:

- Realizzazione cartello di cantiere per cantieri mobili delle misure di H 1,80 m x L 1,20 m, da realizzarsi su indicazioni della DL.
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione
- L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presente presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

**L'Appaltatore provvederà autonomamente, sentito il DL, ad ottenere idonee Ordinanze sulla viabilità. Ordinanze che dovranno essere rilasciate dal Comando della Polizia Locale.**

### **Articolo 3.1 Modalità operative**

- **Lo sfalcio dei corsi d'acqua dovrà essere attuato con mezzi idonei (NO BENNE) in modo da tagliare il solo materiale algale avendo l'accortezza di lasciare almeno 10 cm di alga dal fondo del corso d'acqua.**
- **Le attività di smaltimento del rifiuto dovranno essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/2006 agli artt. 183.1 bb, 183.1.bb.2 e 266.4.**

- **Il trasporto del materiale algale prelevato dai corsi d'acqua dovrà essere conferito al sito di discarica, sia temporaneo che definitivo, tramite l'utilizzo di camion dotati di cassone a tenuta stagna.**

#### **Articolo 4. Controlli da parte del Comune di Treviso**

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Comune di Treviso eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dall'Appaltatore.

In particolare il Comune di Treviso verificherà che le prestazioni fornite dall'Appaltatore risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate al Responsabile nominato dall'Appaltatore; in sua assenza la notifica verrà inviata presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento dell'appalto saranno impartite dal direttore dei lavori geom. Andrea Saccone, e dal Responsabile del Procedimento, geom. Andrea Saccone, Funzionario tecnico del Settore LL.PP. e Infrastrutture, il cui nominativo verrà riportato nel contratto che verrà sottoscritto con l'Appaltatore.

Salvo diverse disposizioni, il Comune di Treviso riceverà tutte le dichiarazioni e in generale le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto mediante il direttore dei lavori.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità e il cronoprogramma contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento e che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti.

#### **Articolo 5. Interventi oggetto dei lavori**

Come da Elenco dei siti allegato.

#### **Articolo 6. Modalità e termini di pagamento**

##### **Art. 6 a) – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore**

- a) Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.
- b) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
- c) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

##### **Art. 6 b) - Pagamenti in acconto**

- La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
- In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

- Il Direttore Lavori, in base alla contabilità dei lavori in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati d'avanzamento a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualora l'entità e l'ammontare dei lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, al netto di IVA ed altre imposte, raggiungano **un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di quello contrattuale**.
- Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà quindi la relativa quota di opere della sicurezza nella misura effettivamente eseguita sulla base della valutazione de Direttore Lavori
- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette all'Amministrazione, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
- A lavori ultimati, il direttore dei lavori, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, applicando la ritenuta di cui al comma 5, prescindendo dalle tempistiche stabilite al comma 2.
- L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di redazione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.
- Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato alla acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore e dei subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.
- In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 8, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

#### **Art. 6 c) - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le modalità dell'art. 200 del regolamento generale. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni con le modalità di cui all'art. 201 del regolamento generale; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 6 b) , nulla ostando, è pagata entro i successivi 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa:
  - presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. N. 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
  - acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

#### **Articolo 7. Polizze a garanzia dell'offerta e dell'adempimento contrattuale**

1. L'Amministrazione richiede una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo complessivo a base d'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, da prestare al momento della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell'offerta.
2. Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Articolo 8. Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie.**

4. Come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

5. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
7. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
8. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
9. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016, ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
10. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
11. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.
12. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
13. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
14. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l'art. 103, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016.

## **Articolo 9. Riduzione delle garanzie.**

1. Il valore della cauzione provvisoria di cui all'articolo 7 e della garanzia definitiva di cui all'art. 8 è ridotto ai sensi del e con la modalità previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Non è prevista alcuna riduzione per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

## **Articolo 10. Assicurazioni a carico dell'impresa.**

1. Come previsto dall'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dev'essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione



del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di contratto.

3. La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di euro 500.000.

4. E' previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori : l'appaltatore dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

## **Articolo 11. Subappalto.**

E' consentito il subappalto nel limite del 30% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In assenza della dichiarazione di subappalto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei requisiti soggettivi (cause ostative di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 159/2011), nonché dei requisiti di carattere tecnico ed economico di legge.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" recepito dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale 334 del 18.11.2015, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del contratto di subappalto o la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159. L'Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'appalto di lavori, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al sub contratto.

## **Articolo 12. Pagamento dei subappaltatori**

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore, o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. La comunicazione dovrà essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione dell'emissione del certificato di pagamento.
3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore e in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute dai pagamenti).

## **Articolo 13. Penali**

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non rispetti i termini stabiliti per le prestazioni previsti dall'art. 2 del presente capitolato, verrà applicata una penale commisurata nella misura sotto indicata sul corrispettivo per ciascun giorno di ritardo a decorrere dal termine ultimo fissato per l'esecuzione di ciascuna prestazione, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

- 3 per mille dell'importo di contratto;

Nel caso in cui la penale superi la percentuale massima del 10% dell'importo dei lavori, il Comune di Treviso potrà risolvere il contratto senza eccezione alcuna da parte dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni naturali e consecutivi, la Stazione Appaltante ha la facoltà, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, senza obbligo di messa in mora, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con semplice comunicazione scritta di volersi avvalere della clausola risolutiva senza che l'Appaltatore inadempiente possa pretendere alcunché. L'appalto può essere motivatamente risolto anche nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le diffide scritte della Stazione Appaltante per la mancata osservanza delle clausole generali e particolari previste in materia di contratti pubblici e/o di servizi e di lavori pubblici.

L'efficacia della risoluzione decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione.

In ogni caso verrà riconosciuto all'appaltatore la sola quota corrispondente alla prestazione effettivamente eseguita fino alla data della risoluzione, decurtata, ovviamente, della penale applicata e di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo potrà essere soddisfatta mediante l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 8.

## **Articolo 14. Risoluzione del contratto\_ Recesso**

Il Comune di Treviso si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli

obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso il Comune di Treviso avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune di Treviso, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con posta certificata (PEC), nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dalla vigente normativa;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Treviso;
- applicazione delle penali come previsto dall'art. 11;
- violazione divieto di cessione del contratto;
- mancato o ritardato pagamento dell'importo a favore del Comune di Treviso come previsto dall'art. 6.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Treviso tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In ogni caso il contratto potrà essere risolto dal Comune di Treviso ai sensi della normativa vigente:

- α) per reati accertati, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 80 e 108 del D.Lgs.50/2016;
- β) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi degli art108 del D.Lgs.50/2016.

Il Comune di Treviso si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 gg da comunicarsi all'appaltatore con posta certificata (PEC).

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune di Treviso.

## **Articolo 15. Forza maggiore**

Ciascuna PARTE avrà facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, quale definita nei successivi punti, mediante semplice comunicazione scritta da inviare via posta certificata all'altra PARTE.

Le PARTI non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse.

Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulle prestazioni oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano all'Appaltatore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne darà comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito.

La PARTE i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

#### **Articolo 16. Divieto di sospendere o ritardare i lavori**

L'appaltatore non può sospendere i lavori forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Treviso.

L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto.

In tal caso il Comune di Treviso procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune di Treviso e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Articolo 17. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 18. Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Sarà inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 19. Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

#### **Articolo 20. Controversie – Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dal contratto è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.

#### **Articolo 21. Spese contrattuali**

Tutte le spese, diritti e imposte inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico dell'appaltatore.

**Allegato A:** Elenco interventi da realizzare;

	<i>Elemento di costo</i>	<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	€ 35.403,56	45,48	%
2)	Materiale	€ 0	0	%

3)	Trasporti	€	8.150,29	10,47	%
4)	Noleggi	€	33.203,20	42,24	%
5)	Costi della sicurezza	€	1.057,20	1,36	%
	anac		30,00	0,039	

**TOTALE** € **77.844,25** **100,00** %

*squadra tipo:*

Operai specializzati n.

01
----

Manovali n.

01
----

specializzati

N. ORDIN	CORSO D'ACQUA	(A) Lunghezza	Larghezza media	ART.	(B) €/ml	AxB Importo	DESCRIZIONE	ZONE
1	VIA S. BONA NUOVA	1.050,00	3,30	3	3,02	3.171,00	Da v.le della Repubblica a via Tronconi	S. BONA
2	VIA S. BONA VECCHIA	950,00	2,02	1	1,60	1.520,00	Da via Fossaggera a via dei Biscari	S. BONA
3	VIA MANDRUZZATO	1.060,00	1,98	1	1,60	1.696,00	Da via S. Bona Vecchia a via S. Pelaio	S. BONA
4	V.LE VITTORIO VENETO	2.100,00	2,65	2	1,12	2.352,00	Da Porta S. Tommaso a v.le Brigata Marche	CENTRO
5	V.LE BRIGATA TREVISO	768,00	2,86	1	1,60	1.228,80	Da v.le Brigata Marche a via Ellero	S. MARIA ROVERE
6	CANALE TROSOLOGNO	1.140,00	4,66	4	2,11	2.405,40	Da Porta S. Tommaso a ex stabilimenti Purina (Fiera)	CENTRO/BIERA
7	VIA BORIN	138,00	1,86	1	1,60	220,80	Da ponte sullo Storga a via Storta	BIERA
8	VIA BORIN	215,00	2,15	1	1,60	344,00	Continuazione via Borin fino al Sile	BIERA
9	VIA COMUNALE VICINALE CORTI	545,00	2,20	1	1,60	872,00	Da civ. 1 a via Forzetta	V.LE DELLA REPUBBLICA
10	LUNGO FIUME CERCA (Fronte caserma De Dominicis)	280,00	4,50	3	3,02	845,60	Fronte Caserma De Dominicis	V.LE DELLA REPUBBLICA
11	CANALE CERCA DA VIA ISONZO	244,00	2,50	1	1,60	390,40	Da v.le Luzzati al Fiume Botteniga	V.LE DELLA REPUBBLICA
12	CANALE CERCA A LATO DI VIA STEFANINI	325,00	3,25	3	3,02	981,50	Da via Mantovani Orsetti a strada Feltrina	S. BONA
13	VIA TRON	2.270,00	1,73	1	1,60	3.632,00	Da via Moncini a via Ruzante	CANIZZANO
14	VIA TRON/NASCIMBEN	965,00	1,80	1	1,60	1.544,00	Da via dei Picchi all'incrocio via Tron	CANIZZANO
15	VIA SELVATICO	1.745,00	1,38	1	1,60	2.792,00	Da Terraglio a via Moncini	CANIZZANO
16	VIA LOVERA e BOSCHETTO	1.100,00	1,45	1	1,60	1.760,00	Strade chiuse	S PELAIO
17	STR. COMUNALE S. VITALE	2.500,00	1,70	1	1,60	4.000,00	Da via Canizzano al fiume Dosson	CANIZZANO
18	STR. VICINALE S. VITALE	1.135,00	1,97	1	1,60	1.816,00	Da confini con Preganzol a confini Quinto	CANIZZANO
19	VIA NASCIMBEN	180,00	1,64	1	1,60	288,00	Da Ferrovia a via Ghirada	CANIZZANO
20	VIA DEI ZOTTI	275,00	1,00	1	1,60	440,00	Lato nord di via Postumia	BIERA
21	VIA SALOMONI	1.410,00	1,40	1	1,60	2.256,00	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
22	STRADA DELLE MARIE	2.165,00	1,76	1	1,60	3.464,00	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
23	STRADA PALUDI	2.125,00	1,26	1	1,60	3.400,00	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
24	VIA S. TROVASO	1.810,00	1,37	1	1,60	2.896,00	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
25	VIA SAMBUGHE'	1.284,00	1,88	1	1,60	2.054,40	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
26	VIA CORNARE	1.584,00	1,84	1	1,60	2.534,40	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
27	VIA S. ARTEMIO	250,00	1,33	2	1,12	280,00	Da altezza Cedraia villa Margherita a via Ghirlanda	S. MARIA ROVERE
28	VIA PANIGAI primo tratto	455,00	1,80	1	1,60	728,00	Entra su v.le Brigata Marche	SELVANA
29	VIA PANIGAI secondo tratto	875,00	1,73	1	1,60	1.400,00	Esce su v.le Brigata Marche	SELVANA
30	VIA MALEVISTE	1.608,00	1,84	1	1,60	2.572,80	Come da toponomastica stradale	CANIZZANO
31	VIA PALUDETTI	1.725,00	2,01	1	1,60	2.760,00	Da via Noalese a strada Castellana	NOALESE
32	VIA MONCINI	1.000,00	1,30	1	1,60	1.600,00	Da via Selvatico a via Salomoni	CANIZZANO
33	STRADA BOIAGO	1.450,00	3,10	1	3,02	4.379,00	Da via Serenissima a via dell'Aeroporto	NOALESE
34	V.LE DELLA REPUBBLICA	1.488,00	1,65	1	1,60	2.380,80	Da Centro Appiani a via Venzona	V.LE DELLA REPUBBLICA
35	VIA BIBANO	279,00	2,13	1	1,60	446,40	Da v.le Brigata Marche a confini Carbonera	SELVANA
36	VIA S. OSVALDO	270,00	2,70	1	1,60	432,00	Da via Postumia al fiume Sile	BIERA
37	VIA CAL DI BREDÀ	2.245,00	3,10	1	3,02	6.779,90	Da sede Provincia a confini con Carbonera	S. MARIA ROVERE
38	VIA ACQUETTE e CARTIERETTA	1.247,00	3,00	3	2,11	2.631,17	Come da toponomastica stradale	S. MARIA ROVERE
39	VIA CALLALTA	468,00	1,75	1	1,60	748,80	Da ex stabilimenti Purina a via Borin	BIERA
40	VIA NERVESA DELLA BATTAGLIA	180,00	1,68	1	1,60	288,00	Come da toponomastica stradale	CENTRO
41	V.LE FELISSENT	564,00	2,10	1	1,60	902,40	Da civ. 58 a civ. 52	S. MARIA ROVERE
42	VIA FONDERIA	45,00	1,75	1	1,60	72,00	TRA I CIVICI 12 E 16	S. MARIA ROVERE
43	VIA TERRAGLIO (compreso fossato ad est rotatoria direzione Silea)	640,00	2,58	1	1,60	1.024,00	Da tangenziale a indicazione inizio competenza ANAS	TERRAGLIO
44	VIA DEL DAINO	105,00	4,10	3	3,02	317,10	da marmista allo Storga	BIERA
45	STRADA SELVANA	155,00	1,70	2	1,12	173,60	da v.le Brigata Marche lato ovest	SELVANA
46	VIA OSPEDALE PROVINCIALE	140,00	1,50	2	1,12	156,80	da via S. Artemio a sottopasso pedonale ferrovia	S. MARIA ROVERE
47	VIA GELSOMINI	270,00	1,20	1	1,60	432,00	da sopralluogo	S. ANTONINO
48	STRADA CANIZZANO	700,00	2,00	1	1,60	1.120,00	da sopralluogo	CANIZZANO
49	VIA ZECCHETTE	195,00	3,00	1	1,60	312,00	Da v.le Europa a via S. Bona Nuova	S. BONA
50	VIA SPIGIARIOLA	780,00	1,90	1	1,60	1.248,00	da strada Canizzano	CANIZZANO
51	VIA PLINIO IL VECCHIO	35,00	1,30	1	1,60	56,00	fronte via Pastrengo	CANIZZANO
52	VIA S.ANGELO	450,00	1,80	1	1,60	720,00	da sopralluogo	CANIZZANO
53	VIALE CESARE BATTISTI	250,00	2,20	1	1,60	400,00	lato nord	CENTRO
54	VIA ZERMANESE	410,00	3,15	3	2,11	865,10	Fronte Caserma Boltar	S. ANTONINO
55	V.LE BRIGATA MARCHE	100,00	1,65	1	1,60	160,00	lato sud dopo via Fapanni	SELVANA
56	FOSSATO DENOMINATO "DUSE"	208,00	3,10	3	2,11	438,88	Via S. Angelo Fossi a lato sottopasso via Sarpi	CANIZZANO
57	VIKOLE EUROPA	75,00	2,20	1	1,60	120,00	Laterale est di v.le Europa	S. BONA
58	BORGO FURO S. BONA	320,00	1,85	1	1,60	512,00	Da via Irlanda a via Grecia	S. BONA
59	VIA NOALESE	975,00	3,07	4	2,11	2.057,25	Da tangenziale a confini con Quinto	NOALESE
60	VIA S. PELAIO	550,00	3,75	1	3,02	1.661,00	da v.le della Repubblica a via S. Bartolomeo	V.LE DELLA REPUBBLICA